



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) GRAZIADEI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BUONINCONTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) DE FRANCESCO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere titolare di n. 9 BFP ordinari della serie "Q/P"; - di aver chiesto il rimborso dei titoli; - di ritenere non soddisfacente la liquidazione prospettata dall'intermediario, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli, di cui uno non reca nemmeno sul retro il timbro modificativo dei rendimenti; - di rilevare che i timbri modificativi dei tassi di rendimento apposti su 8 dei 9 BFP nulla dispongono in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo infruttuosamente presentato in data 17/11/2020, ha proposto ricorso chiedendo all'ABF di accertare il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti originari secondo quanto previsto dalla tabella apposta a tergo dei titoli oggetto di vertenza.

Con riferimento al BFP n. 141, l'istante ha formulato la propria domanda con riferimento all'intero trentennio di fruttuosità, in ragione della mancanza del timbro di variazione dei tassi di rendimento sul retro del titolo; mentre con riferimento ai restanti 8 BFP controversi, la domanda è circoscritta al periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai valori assoluti stampigliati sul retro dei titoli.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 1/03/2021, in particolare, ha affermato quanto segue: - il ricorso è inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro (il



risparmio postale non rientra nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia è disciplinata interamente da norme di carattere speciale); - il ricorso è irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009; - il ricorso è infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera "Q", prevede che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie "Q"; - ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente «a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]», quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q"; - alla scadenza dei buoni, è stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986. In particolare, è stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno; - il MEF ha espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono possano trovare applicazione rendimenti riferiti a serie diverse; - l'appartenenza del buono sottoscritto alla serie "Q" era perfettamente conoscibile sin dal momento della sottoscrizione.

Parte ricorrente, replicando alle controdeduzioni, ha precisato quanto segue: - le eccezioni di incompetenza dell'ABF sono infondate e contrastanti con il consolidato orientamento arbitrale maturato sul tema; - nel merito, per 8 dei 9 BFP controversi, il rimborso dell'ultimo decennio di fruttuosità deve avvenire in applicazione dei valori assoluti stampigliati sul retro dei titoli, secondo i calcoli già allegati in sede di ricorso; - per 1 dei 9 BFP controversi, non recante il timbro di modificazione dei tassi sul retro, il rimborso per l'intero 30ennio di fruttuosità secondo i rendimenti della serie "P" prospettato – in sede di riscontro al reclamo – dall'intermediario (non accettato) appare quantitativamente inferiore all'importo atteso.

L'intermediario chiede: - in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF e di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009; - nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la questione del rimborso di buoni fruttiferi postali, oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorrente afferma di essere titolare di n. 9 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", emessi tra il 1987 e il 1989, e lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli.

Occorre in particolare distinguere due gruppi di buoni.

Il ricorrente è infatti titolare di 4 BFP originariamente della serie "O", che riportano i timbri e i segni di una doppia variazione di serie - da "O" a "P/O" a "Q/P." - e dei tassi e che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno: n. xxx.380, valore Lire 250.000, emesso il giorno 5/01/1988; n. xxx.403, valore Lire 250.000, emesso il giorno 17/03/1988; n. xxx.463, valore Lire 250.000, emesso il giorno 4/02/1989; n. xxx.468, valore Lire 250.000, emesso il giorno 7/03/1989.

La stessa parte ricorrente è pure titolare di 5 BFP originariamente della serie "P", che riportano i timbri di variazione della serie - da "P" a "Q/P" - e dei tassi e che non



contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno: n. xxx.141, valore Lire 500.000, emesso il giorno 28/05/1987; n. xxx.066, valore Lire 250.000, emesso il giorno 8/06/1987; n. xxx.165, valore Lire 500.000, emesso il giorno 1/08/1987; n. xxx.555, valore Lire 500.000, emesso il giorno 9/09/1987; n. xxx.841, valore Lire 1.000.000, emesso il giorno 22/12/1987.

Si rileva, in particolare, che il BFP n. xxx.141, valore Lire 500.000, emesso il giorno 28/05/1987, sebbene riporti indicazione – sul fronte – della variazione della serie, non riporta sul retro il timbro di modificazione dei tassi.

Tutti i 9 buoni risultano pacificamente essere stati emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Il nominativo del ricorrente risulta apposto sui titoli oggetto di vertenza.

Accanto al nominativo del ricorrente risulta apposto il nominativo di altri soggetti, di cui nulla è riferito in ricorso. I cointestatari non hanno aderito al ricorso.

Su ciascun buono risulta apposta la clausola "con pari facoltà di rimborso" ("PFR").

Sul punto, il Collegio rileva che in merito alla clausola "con pari facoltà di rimborso", secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, in capo a ciascun cointestatario si configura un'obbligazione solidale dal lato attivo. Di conseguenza, l'intermediario può corrispondere l'intero importo dei buoni anche al solo cointestatario ricorrente (in questo senso, *ex multis*: Collegio di Roma, n. 9212/2018; Collegio di Napoli, n. 15085/2018; Collegio di Torino, n. 1165/2019 e 21818/2019; Collegio di Bologna, n. 15553/2017; Collegio di Bari, n. 21938/2018).

Anche il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato sulla questione con la recente decisione n. 19782/2020, confermando l'orientamento già consolidatosi presso i Collegi territoriali ABF e fatto proprio dalla precedente decisione del Coordinamento n. 22747/19 secondo il quale «nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari».

In via preliminare, l'intermediario eccepisce anche l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'ABF.

Sul punto si rappresenta che le eccezioni in analisi risultano essere già state affrontate e superate dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 5673/2013 e da allora, sul punto, non sono emersi orientamenti divergenti dei Collegi territoriali e non paiono esservi ragioni nel caso presente per non condividere le conclusioni già consolidate.

Nel merito la parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dalla tabella apposta a tergo dei titoli dedotti in controversia per il periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità, con espresso riferimento ai rendimenti indicati in valore assoluto. Con specifico riguardo al BFP n. 141, la parte ha chiesto il riconoscimento dei rendimenti originari per l'intero trentennio di fruttuosità, in ragione dell'eccepita mancata apposizione del timbro di variazione dei rendimenti sul retro del titolo.

Per una completa disamina delle questioni giuridiche emerse nel contenzioso ABF con riferimento ai buoni fruttiferi postali recanti l'indicazione di tassi di rendimento difforni da quelli (successivamente o anteriormente) stabiliti dalla normativa, si richiama, innanzitutto, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/2013.

Si rileva sul punto che il D.M. del 13/06/1986, relativo alla «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio» (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 in data 28 giugno 1986), all'art. 6, comma 2, prevede che: «Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1°



gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1986 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data».

Il citato D.M., difatti, istituì la serie "Q" a decorrere dal 01/07/1986 e prescrisse l'apposizione dei timbri con l'indicazione dei nuovi rendimenti per i buoni emessi utilizzando i vecchi modelli (serie "P") esclusivamente a partire da tale data.

Per i buoni emessi nei sei mesi precedenti (1.01.1986 – 30.06.1986), pertanto, non venne prevista alcuna annotazione o apposizione di timbri (indicanti il mutamento della serie e l'applicazione di nuovi tassi di rendimento).

Uno specifico problema si pone per i buoni postali emessi, dopo il 30/06/1986.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 148/1986, difatti: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

Dalla copia dei buoni depositati, il Collegio constata che, effettivamente, nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sul retro di 8 buoni su 9 risulta essere stata apposta, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno, mentre non risulta modificata l'indicazione di sintesi riferita al 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno). Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, quindi, per certo in tutti i buoni per cui è controversia, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando modificata l'originaria dicitura.

Nel buono n. xxx.141, emesso il giorno 28/05/1987, in particolare pur essendo presente la variazione di serie non risulta apposta il timbro di modifica dei tassi.

Con riferimento a tale specifica questione, il presente Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007, concorda nel ritenere che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013).

Difatti, essendo il decreto ministeriale modificativo dei tassi antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul retro del titolo (come nel caso di specie) e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 2007, debba costituire oggetto di apposita tutela.

Nel caso in oggetto, il Collegio, pertanto, rileva che «nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo» in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, per cui è contestazione in questa sede, e «che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli» per il periodo successivo al 20° anno (Collegio di Torino, decisione n. 4876/2017).

Tale comportamento ha generato un affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, per quanto non riportato sui singoli BFP ma presente nel Decreto Ministeriale, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia, così come introdotto dal D.M.13.06.1986 (sul punto ancora Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013 cit.).



In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, difatti, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), trova un limite nell'ipotesi in esame in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi ha preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) successiva si connotasse per il fatto di disattendere e di sostituire il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata.

Il consolidato orientamento dei Collegi ABF è stato di recente confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020 su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Si rappresenta, poi, che anche nell'ipotesi in cui il buono riporti una "doppia variazione" (ad es. da serie "O" a "P" e da serie "P" a "Q"), mediante l'apposizione di due timbri, il Collegio di Torino (n. 16838/19 e n. 16081/2020) ha stabilito che devono trovare applicazione i rendimenti previsti per la serie originaria per l'ultimo decennio.

Per tali ragioni, relativamente ai 4 buoni fruttiferi postali (nn. xxx.380, xxx.403, xxx.463 e xxx.468) della serie "O/Q/P" (emessi in data successiva al 30.06.1986), in presenza di una doppia variazione, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo rendimenti originariamente previsti per la serie originaria "O" (in senso conforme, Collegio di Torino, decisione n. 2754/2021).

Sulla base di quanto sopra esposto, invece, ai 4 BFP originariamente della serie "P" (nn. xxx.066, xxx.165, xxx.555, xxx.841), che riportano i timbri di variazione della serie da "P" a "Q/P" e dei tassi e che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno, la liquidazione degli interessi deve essere riconosciuta per il periodo dal 21° al 30° anno secondo i rendimenti originariamente previsti sul retro dei titoli medesimi (in senso conforme, Collegio di Torino, decisioni n. 14507/2017 e n. 4868/2017), come da condizioni apposte sulla stampigliatura originale, nel rispetto della normativa fiscale e comunque entro i limiti della somma complessivamente richiesta dall'istante.

Si rileva, infine, che il BFP n. xxx.141, sebbene riporti indicazione – sul fronte – della variazione della serie (da "P" a "Q/P"), non riporta sul retro il timbro di modificazione dei tassi, e pertanto deve essere rimborsato per tutta la durata del buono con il riconoscimento dei rendimenti originariamente previsti dall'antecedente serie "P" (come peraltro riconosciuto dallo stesso intermediario in sede di sconto depositato in atti), fatta salva l'applicazione della ritenuta fiscale.

Il tutto sempre nei limiti dell'importo complessivamente richiesto in sede di ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA